

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 74-36373/2012

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: Automotive Lighting Italia S.p.A.
Sede legale: Via Cavallo 18, Venaria Reale (To)
Sede operativa: Via Cavallo 18, Venaria Reale (To)
C.F.: 12706980153
Attività: **Codice 6.7** - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/ora o a 200 t/anno
Posizione SIA: 001443

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 49-549082/2006 del 19/12/2006 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **Codice 6.7** - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/ora o a 200 t/anno;
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 23-353840/2007 del 26/03/2007;
- in data 21/06/2011 (prot. n. 528224) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire

che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con note del 28/07/2011 (prot. n. 648482), del 25/11/2011 (prot. n. 993564), del 17/02/2012 (prot. n. 148017) e del 01/08/2012 (prot. n. 615904);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - *Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatments of Metals and Plastics* (Agosto 2006);
 - *Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents* (Agosto 2007);
 - *Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems* (Dicembre 2001);
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/10/2011 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 27/09/2011 (prot. n. 800747);

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso della riunione della Conferenza di Servizi;
- il parere del Comune di Venaria Reale, pervenuto in data 17/10/2011 (prot. n. 881612) e dell'Ente Parco Regionale "La Mandria", pervenuto in data 26/10/2011 (prot. n. 903442);
- copia del Certificato Registrazione n. IT-61663 rilasciato in data 07/04/2011 (con scadenza 10/04/2014) da IQNET attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa **Automotive Lighting Italia S.p.A.** ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004, trasmesso unitamente alle integrazioni del 28/07/2011 (prot. n. 648482);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata, l'Azienda ha comunicato, unitamente all'istanza di rinnovo, le seguenti modifiche non sostanziali:
 - o installazione di una nuova pressa di stampaggio lenti, con inserimento dei nuovi punti di emissione n. 36 (estrazione fumi forno dinamico di detensionamento), n. 37 (forno dinamico di detensionamento) e aumento di portata del punto di emissione n.

4;

- nuovi punti di emissione n. 57 (applicazione adesivo) e n. 29 (motore diesel);
- aumento di portata del punto di emissione n. 67;
- modifiche pozzi: chiusura pozzo n. 4, ottenuta concessione per il prelievo da pozzo n. 1 nell'anno 2007;
- parziale sostituzione solvente di pulizia con detergente;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda **Automotive Lighting Italia S.p.A.** ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa **Automotive Lighting Italia S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Via Cavallo 18 nel Comune di Venaria Reale, dell'attività IPPC:
 - **Codice 6.7** - *Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/ora o a 200 t/anno;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 49-549082/2006 del 19/12/2006;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione, in virtù della certificazione di conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Venaria Reale, all'Ente Gestione del Parco Regionale La Mandria, all'ARPA Piemonte, alla SMA Torino e all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 17 settembre 2012

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
2. CONDIZIONI GENERALI.....	7
3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	9
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	9
4.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	9
4.2. LIMITI DI EMISSIONE	9
4.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	9
4.4. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	10
4.5. MONITORAGGIO E CONTROLLO	11
4.6. CENTRALE TERMICA.....	12
4.7. GESTIONE DEI SOLVENTI.....	12
4.8. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	14
4.9. MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI.....	19
5. CICLO DELLE ACQUE	21
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	21
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	21
5.1.2. SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE	21
5.2. LIMITI DI EMISSIONE	21
5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	22
5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	22
5.5. BILANCIO IDRICO	23
6. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	23
7. EMISSIONI SONORE.....	23
8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....	23

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'impianto

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
Codice 6.7 - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/ora o a 200 t/anno.	316 t/anno

Produzione di corpi proiettore auto attraverso le seguenti operazioni:

- stampaggio per iniezione di riflettori in BMC (composto di termoindurente, contenente fibra di vetro e stirene);
- stampaggio per iniezione di cornici in policarbonato, polibutilentereftalato o in poliammide;
- stampaggio per iniezione di lenti in policarbonato;
- lavaggio riflettori: sgrassaggio a spruzzo, risciacquo, sgocciolamento, soffiatura, asciugatura in forno
- verniciatura riflettori: prtrattamento UV, verniciatura flow coating, appassimento a caldo, polimerizzazione UV
- verniciatura lenti: verniciatura flow coating, appassimento a caldo, polimerizzazione UV
- metallizzazione di riflettori e cornici per deposizione di alluminio in forma vapore sul pezzo; processo in condizioni di vuoto tramite: scarica ionica, metallizzazione per effetto Joule, protezione con olio siliconico;
- montaggio del corpo proiettore

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:

- a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".

3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. SITUAZIONE ESISTENTE

Nello stabilimento sono presenti:

- n. 1 postcombustore termico, asservito al reparto di verniciatura lenti
- n. 1 postcombustore rigenerativo a tre torri, asservito al reparto di lavaggio e verniciatura riflettori

4.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

4.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.

4. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
5. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
6. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediatamente misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
7. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. La **temperatura** degli effluenti in uscita dalla camera di **post-combustione** non deve essere inferiore a 750°C. Tale temperatura deve essere controllata in continuo e registrata su supporto informatico. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo.
9. Il Gestore deve fornire alla Provincia di Torino e all'ARPA Piemonte, entro il **31 dicembre 2013**, una relazione tecnica volta a considerare le possibilità di contenimento delle emissioni di NOx e CO generate dai postcombustori (punti di emissione n. 6 e 27), valutando anche la variazione delle temperature di esercizio, mantenendo le garanzie sul rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera.

4.4. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

10. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
11. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
12. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo. Per quanto riguarda i punti di emissione della Centrale termica (n. 86, 87, 88, 89, 90), la piattaforma deve essere resa disponibile nel più breve tempo possibile.

13. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

14. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
15. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come “emissioni trascurabili” o “inquinanti trascurabili”.
16. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrollo periodici alle emissioni.
17. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Venaria Reale, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 8 “Comunicazioni agli enti”.
18. Il Gestore deve fornire, unitamente al Report Ambientale annuale, una relazione contenente il **calcolo delle emissioni annuali complessive** dello stabilimento, basato sui risultati analitici degli autocontrolli, delle misure di portata e della stima delle ore di funzionamento dell'impianto, ad esclusione del parametro COT per i punti di emissione che ricadono nel Piano di Gestione dei Solventi.
19. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
20. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.5.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.5.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1 :2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006
COT	UNI EN 13526 :2002	----
NO_x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.6. CENTRALE TERMICA

Nello stabilimento è presente una Centrale Termica composta da 20 caldaie a metano con potenzialità di 400 kW ciascuna; le emissioni di tali impianti sono espulse da 5 camini (a gruppi di 4 caldaie per ogni punto di emissione – n. 86, 87, 88, 89 e 90). La somma delle potenzialità termiche risulta pertanto pari a 8 MW.

Il calore prodotto è inviato ad un unico sistema di distribuzione e viene utilizzato per il riscaldamento degli ambienti di lavoro.

21. I sistemi di produzione del calore a servizio degli impianti di climatizzazione devono rispettare i requisiti minimi prestazionali energetici ed emissivi indicati nella D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia)”.
22. Per i punti di emissione asserviti alla Centrale Termica, il Gestore deve effettuare entro il **31 dicembre 2013**, due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi, con l’impianto a regime e nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti parametri indicati nel Quadro Emissioni. I **risultati** degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all’ARPA Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
23. Ai sensi della citata D.G.R. n. 46-11968/2009, il fattore di emissione relativo al PM₁₀ (10 mg/kWh) per i punti di emissione asserviti alla Centrale Termica si ritiene rispettato per i generatori di calore caratterizzati da prestazioni energetiche e da emissioni di NO_x conformi alla citata D.G.R., ed alimentati a gas naturale.
24. Per i generatori di calore a servizio della Centrale Termica deve essere garantito un rendimento di combustione conforme a quanto previsto all’Allegato 5 della citata D.G.R. n. 46-11968/2009.

4.7. GESTIONE DEI SOLVENTI

25. Il Gestore deve elaborare, aggiornare e trasmettere, unitamente al Report Ambientale entro il **30 aprile**, un Piano di Gestione dei Solventi relativo all’esercizio dell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre). Il Piano deve essere redatto secondo le modalità riportate nella

sezione “Modelli per la presentazione del Piano di gestione dei solventi”.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessuti, tessuti, film e carta, relativi ad una attività con consumo annuo di solventi superiore a 15 t/a (punto 8, tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006).

SOGLIA DI CONSUMO: > **15 t solvente/anno**
(art 268, comma 1, lettera rr, D. Lgs. n°152/2006)

CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE: **316 t solvente/anno**
(art 268, comma 1, lettera pp, D. Lgs. n°152/2006)

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA: **68,278 t solvente/anno**

VALORE LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE: **20% dell'input di solvente**

4.8. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITÀ DI CONTROLLI PERIODICI

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
1	Stampaggio cornici	9000	Polveri totali COT	10 10	0,09 0,09	----	Autocontrolli annuali
2	Stampaggio cornici	6000	Polveri totali COT	10 10	0,09 0,09	----	Autocontrolli annuali
3	Stampaggio lenti	14000	Polveri totali COT	10 10	0,09 0,09	----	Autocontrolli annuali
4	Stampaggio lenti	3000	Polveri totali COT	10 10	0,09 0,09	----	Autocontrolli annuali
6	Postcombustore termico LENTI	6000	Polveri totali COT CO NOx	5 20 100 --- (3)	0,03 0,12 0,6 ----	----	Autocontrolli annuali
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (4)	Stampaggio riflettori	5000 ÷ 10000	Polveri totali COT Stirene	10 10 --- (3)	----	----	Almeno 4 punti di emissione ogni anno (6)
21	Sgrassaggio	8000	COT	10	0,08	----	Autocontrolli annuali

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
27	Postcombustore rigenerativo RIFLETTORI	40000	Polveri totali COT CO NOx	5 20 100 --- (3)	0,2 0,8 4,0 ---	---	Autocontrolli annuali
37	Forno dinamico di detensionamento	2200	Polveri totali COT	10 10	0,022 0,022	---	Autocontrolli annuali
39, 40	Sabbiatura	1500	Polveri totali	10	0,015	Filtro a tessuto	Almeno 1 punto di emissione ogni anno (6)
5, 41, 42, 43, 44 (4)	Metallizzazione	100 ÷ 1200	Polveri totali	10	---	Cartucce filtranti per olii	Almeno 2 punti di emissione ogni anno (6)
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73 (4)	Applicazione adesivo	3000 ÷ 10000	COT	10	---	---	Almeno 6 punti di emissione ogni anno (6)
69	Applicazione adesivo	1400	COT	20	---	---	Autocontrolli annuali

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
86, 87, 88, 89, 90 (5)	Centrale termica	2304	Polveri totali	10	----	----	Non richiesti autocontrolli
			NOx CO	80 mg/kWh 100	----	----	Autocontrolli iniziali ed annuali
91	Miscelatore carboni attivi/bentonite impianto trattamento acque	1000	Polveri totali	10	----	Filtro a cartucce	Non richiesti autocontrolli
36	Estrazione fumi forno dinamico di detensionamento	500	Emissione trascurabile		----		Non richiesti autocontrolli
8, 9, 26 (4)	Polimerizzazione UV	7000 ÷ 10000	Inquinanti trascurabili		----		Non richiesti autocontrolli
24, 25 (4)	Pretrattamento UV	3500	Inquinanti trascurabili		----		Non richiesti autocontrolli
81	Armadio prodotti chimici	t.n.	Inquinanti trascurabili		----		Non richiesti autocontrolli
10	Deumidificatore materiale termoplastico	400	Inquinanti trascurabili		----		Non richiesti autocontrolli

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
28	Ricambio aria "Cabina motori e soffianti"	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5, Parte V del D.Lgs. 152/06					
29	Motore diesel per il locale pompe antincendio (179 kW)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera bb), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					
38	Forno degasaggio a metano (< 3 MW)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera dd), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					
7	Bruciatore a metano verniciatura lenti (< 3 MW)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera dd), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					
22 b	Bruciatore a metano lavaggio riflettori (< 3 MW)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera dd), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					
23 b	Bruciatore a metano verniciatura riflettori (< 3 MW)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera dd), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					
82	Presse di stampaggio e forni di cottura laboratorio prototipi	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera jj), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
83	Macchina utensile laboratorio prototipi	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera jj), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					
84	Macchina taglio laser laboratorio prototipi	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera jj), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					
80	Cappa laboratorio	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera jj), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					
85	Cappa mensa	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 e lettera e), parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06					

NOTE AL QUADRO EMISSIONI

- (1) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (2) Con il termine COT si intende Carbonio Organico Totale espresso come C.
Con il termine NO_x si intende la somma degli ossidi di azoto NO₂ + NO espressi come NO₂.
- (3) In occasione degli autocontrolli periodici deve essere misurato anche il livello di emissione di tale inquinante.
- (4) Dati riferiti al singolo camino; la portata di ciascun camino è compresa nell'intervallo indicato.
- (5) Dati riferiti al singolo camino; la portata indicata è relativa al singolo punto di emissione, a cui afferiscono i fumi generati da 4 bruciatori.
- (6) Per i punti di emissione su cui non viene effettuata l'analisi, si richiede la misurazione annuale delle portate.

4.9. MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

ALTRI RIVESTIMENTI, COMPRESO IL RIVESTIMENTO DI METALLI, PLASTICA, TESSILI, TESSUTI, FILM E CARTA, RELATIVI AD UNA ATTIVITÀ CON CONSUMO ANNUO DI SOLVENTI SUPERIORE A 15 t/a

PIANO DI GESTIONE SOLVENTI ^(A)	Anno:
Periodo di riferimento	<i>dal 1° Gennaio al 31 Dicembre</i>
Attività	<i>punto 8, tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006</i>
Soglia di consumo [t/anno]	<i>> 15 t solvente / anno</i>
Ore di funzionamento nell'anno [h/anno]	
Consumo massimo teorico di solventi	<i>316 t solvente / anno</i>
Giorni/anno per il calcolo del consumo massimo teorico di solventi (art. 268, c.1, punto pp) D.lgs. 152/06)	
Valore limite per le emissioni convogliate	<i>20 mg/Nm³</i>
Valore limite di emissione diffusa	<i>20% dell'input di solvente</i>
Emissione totale annua autorizzata	<i>68,278 t di VOC / anno</i>
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
	t/anno
I1 (solventi organici acquistati e immessi nel processo) ^(B)	
I2 (solventi organici recuperati e reimmessi nel processo)	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	
	t/anno
O1 (emissioni negli scarichi gassosi) ^(C)	
O2 (solventi organici nell'acqua)	
O3 (solventi che rimangono come contaminanti)	
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria)	
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche)	
O6 (solventi organici nei rifiuti) ^(D)	
O7 (solventi nei preparati)	
O8 (solventi organici nei preparati recuperati)	
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)	
OUTPUT DI PRODOTTO	
	pezzi/anno
P	
ORE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO	
	Ore/anno
EMISSIONE DIFFUSA: F=I1-O1-O5-O6-O7-O8	
	t/anno

EMISSIONE TOTALE: E=F+O1	t/anno
CONSUMO SOLVENTI: C=I1-O8	t/anno
INPUT SOLVENTI: I=I1+I2	t/anno

NOTE AL PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

ALTRI RIVESTIMENTI, COMPRESO IL RIVESTIMENTO DI METALLI, PLASTICA, TESSILI, TESSUTI, FILM E CARTA, RELATIVI AD UNA ATTIVITÀ CON CONSUMO ANNUO DI SOLVENTI SUPERIORE A 15 t/a

(A) Il presente piano deve essere redatto utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci pertinenti all'attività specifica dell'azienda. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni da massa di carbonio equivalente a massa di solvente occorrerà fornire anche il dettaglio dei solventi avviati al processo produttivo durante i campionamenti, la composizione ed il peso molecolare medio della miscela, esplicitando inoltre i calcoli effettuati per la conversione. Per la quantificazione dei contributi di "Input" e di "Output" deve essere data evidenza del numero di ore lavorate al giorno ed il numero di giorni lavorati all'anno.

(B) Deve essere fatto riferimento ai dati indicati nelle fatture di acquisto dei prodotti contenenti solventi immessi nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento in esame. Il valore del parametro "I1", pertinente l'effettiva quantità di prodotti contenenti solventi consumata dal processo produttivo nell'intervallo di tempo definito, risulterà dalla differenza tra i prodotti acquistati, decurtati del quantitativo residuo nel magazzino materie prime o stoccati all'interno degli impianti. I dati citati devono poter essere reperiti anche per mezzo informatico, quale il sistema di gestione informatico ad uso interno dell'impresa. Le informazioni in forma cartacea e/o informatica devono essere rese disponibili agli Enti preposti al controllo del Piano di Gestione dei Solventi.

(C) La valutazione del parametro "O1" deve scaturire da una campagna di rilevamento con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché sia effettivamente rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni.

(D) Dato ottenuto mediante analisi della concentrazione di COV presenti nei rifiuti contenenti solvente.

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento (per usi industriali e antincendio) sono presenti 3 pozzi di prelievo da falda (n. 1, 2 e 3), di cui solo il n. 1 viene effettivamente utilizzato, con portata pari a circa 130000 m³/anno. Il pozzo di prelievo n. 4 è già stato dismesso. Per gli usi civili è presente un prelievo da acquedotto.

5.1.2. SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

Le acque reflue industriali sono trattate in un impianto di trattamento di tipo chimico-fisico e scaricate poi in fognatura SMAT (portata pari a circa 9000 m³/anno). Vengono scaricati in altri due punti della fognatura SMAT anche gli spurghi delle caldaie.

In stabilimento sono presenti due torri evaporative asservite ai due circuiti di raffreddamento degli impianti.

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dallo stabilimento sono inviate ad un collettore che raccoglie anche le acque meteoriche provenienti dal consorzio ICOVE, costituito da diverse aziende situate all'interno dell'area industriale e che non svolgono attività IPPC. Lo scarico finale del collettore è indirizzato al Torrente Ceronda.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT) è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in rete fognaria previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 152/06 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
 - a. deve assicurare la presenza nell'insediamento di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi;
 - b. deve consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - c. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - d. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

4. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
5. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere l'impianto di depurazione e tutta la strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

7. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria secondo le indicazioni riportate in **Tabella 5.4.1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato nella presente autorizzazione.

Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

Inquinanti	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	----	In continuo
Solidi sospesi	200	mg/l	Semestrale
COD (come O ₂)	500	mg/l	
Alluminio	2	mg/l	
Ferro	4	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	1000	mg/l	
Cloruri (come Cl)	1200	mg/l	
Idrocarburi totali	10	mg/l	
Solventi organici aromatici	0,4	mg/l	
Solventi organici azotati	0,2	mg/l	
Tensioattivi totali	4	mg/l	

8. Il Gestore deve comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, **con almeno 30 giorni di anticipo**, la data prevista per il prelievo del campione di acqua scaricata in rete fognaria.
9. Il Gestore deve trasmettere entro il **31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato i risultati delle analisi delle acque scaricate in fognatura e unitamente al Report Ambientale, come previsto al Capitolo 8 “Comunicazioni agli enti”.

5.5. BILANCIO IDRICO

10. Il Gestore deve misurare i **volumi complessivi** delle acque prelevate dai pozzi (n. 1 e n. 2 e n. 3), delle acque prelevate dall'acquedotto e delle acque reflue scaricate in rete fognaria (n. 1 scarico industriale e n. 2 spurghi caldaie) attraverso i contatori ivi installati, al fine di realizzare il calcolo del bilancio idrico di stabilimento. A valle dei misuratori non dovranno essere immessi scarichi di alcun tipo. Tali volumi devono essere comunicati entro il **31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato e unitamente al Report Ambientale annuale, come previsto al Capitolo 8 “Comunicazioni agli enti”.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

7. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Venaria Reale ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 22 dicembre 2005. Pertanto i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 8.1 e 8.2.

Tabella 8.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.5-16).	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi in rete fognaria (prescrizione n. 5.4-8).	- SMAT	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione dei risultati degli autocontrolli sulle acque reflue scaricate in fognatura (prescrizione n. 5.4-9) e i volumi di acque misurati (prescrizione n. 5.5-10)	- SMAT	Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune Venaria Reale -SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Tabella 8.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (capitolo n. 3)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.3-7)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico (prescrizione n. 5.2-4)	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	Comunicazione preventiva
Relazione tecnica contenimento emissioni NOx e CO dei postcombustori	-Provincia di Torino -ARPA	Entro il 31 dicembre 2013
Risultati degli autocontrolli sulla Centrale Termica	-Provincia di Torino -ARPA	Entro 30 giorni dalla data di effettuazione (30 aprile 2013)

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 8.3:

Tabella 8.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli annuali pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.5-17
Calcolo delle emissioni annuali complessive dello stabilimento	prescrizione n. 4.5-18
Piano di Gestione dei Solventi	prescrizione n. 4.7-25
Risultati degli autocontrolli relativi allo scarico idrico in rete fognaria	prescrizione n. 5.4-9
Volumi di: · reflui scaricati in rete fognaria · acqua prelevata dai pozzi e dall'acquedotto · bilancio idrico	prescrizione n. 5.5-10

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Venaria Reale e al Gestore del Servizio Idrico Integrato .

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).